



IL TRIBUNALE DI VICENZA

PRIMA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORDSUALI

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Giuseppe Limitone	Presidente
dott. Paola Cazzola	Giudice
dott. Silvia Saltarelli	Giudice rel.

nella procedura di concordato preventivo proposto dalla società CALEARO ANTENNE S.P.A. (C.F. 05059470962), con sede in Isola Vicentina (VI), via Bacchiglione n. 49, con domanda presentata il 9.7.2023 e iscritta al n. 31/2023 R.G. P.U.;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visti la proposta e il piano concordatari in continuità aziendale ai sensi degli artt. 84 e ss CCII, depositati il 9.7.2023 dalla società CALEARO ANTENNE S.P.A. e l'aggiornamento del 28.7.2023;
visto il decreto di apertura del concordato preventivo emesso ex art. 47 CCII in data 14-19.9.2023;

viste la segnalazione ex art. 106 CCII depositata dal Commissario Giudiziale il 13.6.2024 e l'integrazione del 14.6.2024;

visto il decreto del 20-24.6.2024 di convocazione della società ricorrente all'udienza collegiale dell'11.7.2024;

viste le ulteriori relazioni integrative del Commissario Giudiziale del 24.6.2024, del 28.6.2024, dell'1.7.2024, del 9.7.2024 e del 25.9.2024;

viste le modifiche della proposta depositate dalla società il 28.6.2024 e il 7.11.2024;

sentiti la ricorrente, il Commissario Giudiziale e il Pubblico Ministero alle udienze dell'11.7.2024, del 26.9.2024 e del 7.11.2024, alla quale ultima hanno presenziato anche i creditori Agenzia delle Entrate e Banca Intesa Sanpaolo s.p.a.;

viste le relazioni conclusive ex art. 106 CCII del Commissario Giudiziale del 18.11.2024 e del 2.12.2024;

vista la memoria dimessa dal Pubblico Ministero il 6.12.2024;

viste le osservazioni depositate da Agenzia delle Entrate in data 6.12.2024;

vista la memoria difensiva della società del 7.12.2024;

viste le note informative del Commissario Giudiziale del 9.12.2024 e del 24.1.2025;

considerato che il Commissario Giudiziale, nelle relazioni e note sopra citate, ha segnalato circostanze rilevanti ex art. 106 CCII:

in particolare, nella relazione conclusiva del 18.11.2024, resa a seguito del deposito da parte della società dell'ultima modifica della proposta e del piano concordatari in data 7.11.2024, il C.G. ha rappresentato, *inter alia*, che:

1) *“Permangono significative criticità in ordine alla sussistenza della garanzia patrimoniale per i creditori con riferimento alla valorizzazione degli asset della partecipata slovacca. Allo stato risulta incerto il recupero dei crediti che la Ricorrente vanta nei confronti della partecipata sia in termini quantitativi che temporali.”* (v. pag. 13 relazione del 18.11.2024);

2) *“Permangono significative carenze informative con riferimento alle richieste attività di due diligence sia sulla partecipata Calearo Slovakia Srl che sulla partecipata tunisina Faucon Sarl. Quanto a Calearo Slovakia Srl le analisi fornite risultano molto parziali (le richieste dello scrivente non erano solo relative alle asserite operazioni sospette) e anche con riferimento alle asserite operazioni “deviate”, l’esame ed i chiarimenti forniti appaiono, a parere di chi scrive, superficiali. Quanto alla partecipata tunisina Faucon Sarl, allo stato non è stata depositata alcuna relazione informativa ma viene dato atto che le attività di due diligence sarebbero iniziate.”* (v. pagg. 13 e 14 relazione del 18.11.2024);

nella successiva relazione del 2.12.2024, resa a seguito del deposito (tardivo) da parte della società dell'integrazione dell'attestazione (a firma del dott. Luigi De Anna in data 19.11.2024) correlata all'ultima modifica della proposta e del piano di concordato, il C.G. ha dato atto della permanenza delle criticità già evidenziate nella relazione del 18.11.2024 in merito, da un lato, alle incertezze sulla valorizzazione degli *asset* della partecipata slovacca e, dall'altro lato, alle carenze informative circa le partecipate slovacca e tunisina; ha inoltre rappresentato che in data 14.11.2024 il G.I.P. del Tribunale di Vicenza ha emesso decreto dispositivo di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. sulle quote di proprietà del capitale sociale della partecipata Calearo Slovakia spol. s.r.o. detenute per il 99,9 % da Calearo Antenne s.p.a. e per la quota dello 0,1% da Calearo Ciman s.r.l., nominandolo amministratore giudiziario;

considerato, in ordine alla criticità sub 1), quanto segue:

la società Calearo Slovakia spol. s.r.o. partecipata, come detto, al 99,9% dalla società ricorrente, rappresenta, anche a seguito dell'ultima modifica della proposta e del piano concordatari, uno dei principali *asset* della procedura, la cui valorizzazione ha quindi rilievo determinante per la fattibilità della proposta formulata da Calearo Antenne s.p.a. ai creditori.

Tale partecipata, in data 18.9.2024, ha depositato presso l'autorità giudiziaria slovacca domanda di accesso alla procedura di ristrutturazione prevista dalla normativa slovacca, che è parificabile alla procedura di concordato preventivo normata dalla legge italiana (v. pag. 14 attestazione del 19.11.2024), cui è seguita l'apertura della relativa procedura.

Già nella relazione del C.G. del 25.9.2024 si legge al riguardo che: *“La dichiarata insolvenza della partecipata slovacca e l'avvio di una procedura di regolazione concorsuale della crisi, taciuto fino all'ultimo, determinano un'obiettiva incertezza circa la collocazione dei crediti di Calearo Antenne Spa – i quali secondo la ricorrente ammontano a 4.000.000 euro e, stando alla normativa slovacca, sono postergati, n.d.r. – e il venir meno (ovvero una forte riduzione) di una posta attiva del Piano Concordatario con conseguenti effetti negativi sulle possibilità di realizzo dell'asset e quindi di soddisfo per i creditori della Ricorrente.”*; e ancora: *“Ai fini dell'esecuzione del Piano, l'attivo derivante dalla cessione della partecipata slovacca rappresentava una posta molto rilevante e l'accesso a una procedura di regolazione concorsuale della crisi presso l'autorità giudiziaria slovacca potrebbe determinare concreti rischi di minori realizzi per offerte al ribasso in sede di vendita della partecipata, circostanza che parrebbe già essersi manifestata, stante la differenza tra quanto la Ricorrente prevede, a Piano, di poter realizzare dalla cessione e i minori valori che sarebbero contenuti nell'unica manifestazione di interesse di cui si ha generica notizia.”* (v. pag 13 relazione citata).

Orbene, nell'ultima versione della proposta di concordato in atti e nella memoria del 7.12.2024, Calearo Antenne s.p.a. prospetta quale attivo ritraibile dalla partecipata slovacca l'importo complessivo di 4.456.000 euro (diminuito rispetto alla precedente proposta di oltre 1.000.000 euro), di cui: 1.300.000 euro per il rimborso del finanziamento soci, 2.700.000 euro per il pagamento di crediti commerciali risultanti da fatture attive (importo ridotto di 1.300.000 euro rispetto alla precedente versione) e 456.000 euro per la liquidazione/cessione della partecipazione societaria.

Tuttavia l'effettiva realizzabilità di tale importo è sconsigliata:

- dai dati esposti dall'attestatore nell'ultima relazione depositata ex artt. 87 e 88 CCII il 19.11.2024;

- da quanto emerge dal “Parere sulla ristrutturazione aziende Calearo Slovakia spol s.r.o.” elaborato dall'*advisor* Orion Recovery Solutions Ks il 4.9.2024 e depositato dalla stessa ricorrente unitamente all'aggiornamento dell'attestazione, il quale mette a confronto l'ipotesi del fallimento della partecipata slovacca con l'ipotesi della sua ristrutturazione; nonché

- dalla circostanza che non risulta depositata alcuna offerta irrevocabile di acquisto per detta società.

Anzitutto, dai dati riportati nell'attestazione del 19.11.2024 si evince un crescente *trend* negativo della partecipata slovacca, la quale dal 30.4.2024 al 30.9.2024 ha aumentato la perdita economica da 701.554 euro a 1.086.755 euro, portando in territorio negativo il patrimonio netto (v. pagg. 19 e 20 attestazione del 19.11.2024 citata).

Inoltre, dal “Parere sulla ristrutturazione” sopra menzionato – ancorché di non agevole lettura per la traduzione non puntuale in lingua italiana – emerge come nell'ipotesi più favorevole, ossia quella della ristrutturazione, le previsioni di soddisfo possibile per Calearo Antenne s.p.a. – creditore definito subordinato (*id est* postergato), il cui credito complessivo viene riconosciuto in 12.823.916 euro – siano pari all'1% con attivo destinato a tal fine per 128.239 euro, laddove in caso di fallimento tali previsioni scenderebbero allo 0% (v. pagg. 86-90 parere ristrutturazione citato).

L'attestatore, dando atto di aver acquisito il parere in esame, a pag. 22 del proprio elaborato scrive: “***attesa la rilevanza di tale posta dell'attivo – id est*** quella riconducibile alla partecipata slovacca n.d.r. – ***nonché dell'incertezza circa il suo presumibile valore di realizzo, lo scrivente attestatore svilupperà all'interno del paragrafo sensitivity, che segue, scenari che prevedono un minor incasso dalla cessione della partecipazione della controllata slovacca. Lo scrivente, richiamando quanto sopra riferito circa lo sviluppo dell'analisi di sensitivity di potenziali minori incassi derivanti da tale voce dell'attivo, ritiene plausibile la previsione di realizzo indicata a piano, evidenziando però che il recupero di detto attivo NON è ancora supportato da offerte irrevocabili di acquisto (...)***”.

L'attestatore ipotizza, con riferimento all'attivo ritraibile dalla partecipata slovacca, tre scenari di *stress test*, ovvero: a) realizzo inferiore di 1.000.000 euro rispetto ai valori di piano (che, si ricorda, sarebbero pari a 4.456.000 euro); b) realizzo inferiore di 2.000.000 euro rispetto ai valori di piano; c) realizzo inferiore di 3.000.000 euro rispetto ai valori di piano (v. pagg. 52 e ss. attestazione in commento), per poi concludere che: “***Sulla base delle analisi di sensitività il ricavato dalla cessione della partecipazione nella controllata slovacca è pari a ca. € 1,45 Mln (€ 4,45 Mln - € 3Mln). Infatti un importo superiore a tale soglia (€ 1,45 Mln) consente alla società di poter garantire; 1) il pagamento integrale dei creditori prededotti e dei privilegiati (quest'ultimi sino a parte del privilegio riconosciuto al Mediocredito Centrale posposto distribuendo il valore della liquidazione con il criterio della c.d. absolute priority rule); 2) nonché la distribuzione ai restanti privilegiati degradati e ai creditori chirografari ab origine di un valore eccedente quello di liquidazione, migliore rispetto a quella prevedibile nell'alternativo scenario della liquidazione giudiziale, dove non troverebbe soddisfazione alcuna. Sotto detta soglia tale vantaggio non sarebbe più rispettato***” (v. pag. 61 attestazione in commento).

Il Commissario Giudiziale, nella propria relazione del 2.12.2024 citata, posto che non è stata depositata alcuna offerta cauzionata per l'acquisto degli *asset* della partecipata slovacca, evidenzia – del tutto condivisibilmente – che *“nell’ambito dell’analisi di sensitivity resa dall’attestatore si sarebbe dovuto tener conto di quanto risultante dal parere reso da Origon ed in tal caso il risultato dell’analisi svolta sarebbe stato molto differente, basta considerare che nel “parere sulla ristrutturazione” l’ipotesi di miglior soddisfo per Calearo Antenne Spa viene quantificato in euro 128.239, importo ben lontano dalla somma di euro 4,45Mio prevista a Piano.”* (v. pagg. 7 e 8 relazione in commento).

Infatti, le previsioni contenute nell’ultima versione della proposta e del piano concordatari non risultano supportate da alcun elemento che le renda ragionevolmente attuabili, dal momento che non sono state formalizzate offerte per l'acquisto di Calearo Slovakia Spol s.r.o. e che anche l’unica interessata, Gruppo Cremonini s.r.l., che aveva presentato il 5.11.2024 una lettera di intenti, ha di recente comunicato di non essere più interessata a formalizzare un’offerta per l'acquisto della società slovacca (v. nota del C.G. del 24.1.2025).

Cosicché, allo stato, non possono che prendersi a riferimento le risultanze del Parere sulla ristrutturazione di Calearo Slovakia Spol s.r.o., depositato dalla stessa Calearo Antenne s.p.a., le quali smentiscono integralmente le prospettazioni di quest’ultima circa l’attivo ritraibile dalla partecipata slovacca e conseguentemente circa le percentuali di soddisfo dei creditori concordatari, nonché le conclusioni sul punto cui perviene l’attestatore a pag. 61 della propria relazione del 19.11.2024 citata, ove afferma che: ***“Sulla base delle analisi di sensitività il ricavato dalla cessione della partecipazione nella controllata slovacca è pari a ca. € 1,45 Mln”*** (v. pag. 61 attestazione in commento).

Come sopra riportato, dal parere sulla ristrutturazione di Calearo Slovakia Spol s.r.o. emerge invece che il massimo realizzo che potrebbe derivare alla società ricorrente dalla controllata slovacca – in ipotesi di sua ristrutturazione – sarebbe pari a 128.239 euro, ossia una somma di 4.327.761 euro inferiore rispetto alle previsioni concordatarie; e, dal momento che si è ben al di sotto della soglia limite di 1.450.000 euro individuata dall’attestatore ***“tale vantaggio*** – ossia il vantaggio per i creditori della soluzione concordataria rispetto all’alternativa liquidatoria – ***non sarebbe più rispettato.”*** (v. pag. 61 attestazione in commento).

Senza poi dire che, allo stato, il Tribunale non è neppure in grado di prevedere gli esiti della procedura di ristrutturazione slovacca, non avendo Calearo Antenne s.p.a. fornito informazioni circa il suo corrente sviluppo, e che pertanto non può ragionevolmente escludersi che venga dichiarato il fallimento di Calearo Slovakia Spol s.r.o, nel qual caso, a fronte di crediti (commerciali e finanziari) per oltre 4.000.000 euro, il realizzo per la procedura di concordato sarebbe pari a 0 e vi sarebbero

pesanti ricadute anche sulle concrete possibilità di liquidazione della partecipazione societaria, a causa della conseguente svalutazione del suo valore.

È dunque evidente la manifesta non attuabilità del piano di concordato proposto da Calero Antenne s.p.a..

A ciò si aggiunga che l'intervenuto sequestro penale delle quote di proprietà del capitale sociale della partecipata Calero Slovakia Spol s.r.o., a sua volta, inibisce totalmente al Tribunale qualsiasi visione futura della fattibilità della proposta di concordato preventivo in esame.

Il Tribunale ritiene, alla luce della criticità sopra illustrata, che sia integrata la fattispecie di cui all'art. 106 secondo comma CCII sotto il profilo della mancanza delle condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato, con riferimento alle prescrizioni dell'art. 47 comma 1 lett. b) CCII, a mente del quale: *“La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inadatto alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali”*;

considerato, in merito alla criticità sub 2), quanto segue:

risulta che il Commissario Giudiziale abbia reiteratamente chiesto alla ricorrente di fornire tutta la documentazione contabile e bancaria degli ultimi cinque anni inerente a Calero Slovakia Spol s.r.o., ma che la società non l'abbia mai dimessa.

Risulta inoltre che il C.G., all'udienza collegiale dell'11.7.2024, abbia chiesto che sulla partecipata slovacca venisse svolta un'attività di *due diligence* con riferimento a tutto il periodo concordatario e ai due anni precedenti, al fine di accertare se vi fossero state operazioni distrattive.

In particolare, l'attività di *due diligence* avrebbe dovuto riguardare:

“1 – Verifiche contabili e bancarie volte all'individuazione di operazioni anomale anche con riferimento a parti correlate;

2 – Individuazione di operazioni non debitamente giustificate e non rientranti nel core business della società;

3 - Verifiche bancarie volte ad individuare eventuali pagamenti non giustificati/non rientranti nella normale attività d'impresa;

4 – Verifiche compensi deliberati e corrisposti agli organi societari;

5 - Analisi andamento società e sintetica relazione in ordine alle prospettive di continuità delle stesse ovvero stato di crisi/insolvenza della società (supportata da documenti contabili);

6 – Verifiche operazioni asseritamente distrattive segnalate dal dott. Luca Corazza – ex Amministratore Unico di Calero Antenne s.p.a., n.d.r. – ed individuate dalla società Alpha Omega Consulting srl” (v. pag. 8 relazione del 18.11.2024 citata).

Il Commissario Giudiziale riferisce che la ricorrente ha invece allegato alla modifica della proposta e del piano concordatari una relazione rilasciata da SMA ADVOKATSKA KANCELARIA ARL, avente ad oggetto: “Analisi parziale delle transazioni finanziarie presumibilmente deviate effettuate dalla società Calearo Slovakia Srl”, la quale anzitutto non risponde esaustivamente a tutte le richieste del C.G., di cui ai punti che precedono, poiché si limita all’esame di quanto richiesto al solo punto 6; inoltre, riferisce sempre il C.G., tale relazione non è comunque esaustiva neppure in ordine all’indagine svolta, in quanto la disamina e i chiarimenti forniti sono superficiali: le transazioni finanziarie presumibilmente deviate “*vengono quasi tutte giustificate con l’esistenza di fornitura di servizi legali, contratti di consulenza, contratti di servizi, servizi di intermediazione. Appare singolare come Calearo Slovakia abbia provveduto a corrispondere somme per tali contratti anche a parti correlate e mai abbia provveduto a rimborsare crediti a Calearo Antenne Spa.*” (v. pag. 9 relazione del 18.11.2024 citata), e in ogni caso la relazione in parola non risulta supportata da documentazione utile all’effettuazione di eventuali controverifiche.

Ne consegue, conclude il C.G., la permanenza di significative carenze informative in ordine alla partecipata slovacca.

Risulta infine che il C.G., sempre all’udienza collegiale dell’11.7.2024, abbia chiesto alla ricorrente che venisse svolta un’attività di *due diligence* anche sulla partecipata tunisina FAUCON SARL con le medesime modalità e per il medesimo arco temporale richiesti per la partecipata slovacca, ma che tuttavia consti solo il deposito, quale allegato alla modifica della proposta e del piano concordatari, di una lettera su carta intestata HB Consulting avente ad oggetto “Conferma dell’inizio dei lavori della missione di *audit*”.

Cosicché il C.G. conclude la propria relazione sul punto affermando: “*Con riferimento alla partecipata tunisina è ad oggi assente qualsiasi elaborato di attività di audit svolta con tutto ciò che ne consegue in termini di carenza informativa rispetto a quanto richiesto dal commissario.*” (v. pagg. 11 e 12 relazione del 18.11.2024 citata).

Orbene, incombe sul Tribunale l’obbligo di verificare chiarezza e completezza della documentazione fornita dalla società ricorrente, a tutela del diritto dei creditori concordatari a una corretta e compiuta informazione ai fini dell’espressione di un voto consapevole sulla proposta presentata loro.

Dal momento che sono trascorsi oltre 6 mesi dalle richieste (peraltro reiterate) del Commissario Giudiziale alla società ricorrente di fornire adeguate informazioni e documentazione in ordine alla situazione delle controllate slovacca e tunisina, nonché alle operazioni da esse effettuate in pendenza di procedura e nel biennio antecedente, senza che tali richieste abbiano ad oggi ricevuto esaustivo riscontro, il Collegio ritiene che le lacune informative *de quibus* non rendano compiutamente

intelligibile ai creditori la proposta concordataria e che per tale ragione comportino, ai sensi dell'art. 106 CCII, la necessità di revoca del decreto di cui all'art. 47 CCII.

La stessa Corte di Cassazione ha ribadito di recente – ancorché con riferimento alla normativa previgente, ma con principio che si attaglia anche ai concordati preventivi disciplinati dal Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza, posto che l'art. 106 CCII reca una disposizione del tutto analoga a quella di cui all'art. 173 l.f. – che il difetto di informazione per la lacunosità della documentazione configura un'ipotesi di atti in frode e impone la revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, esprimendosi nei seguenti termini: *“In tema di concordato preventivo, rientrano tra gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca dell'ammissione alla procedura ai sensi dell'art. 173 l.fall., i fatti taciuti nella loro materialità ovvero esposti in maniera non adeguata e compiuta, aventi valenza anche solo potenzialmente decettiva nei confronti dei creditori, a prescindere dal concreto pregiudizio loro arrecato.”* (Cass. n. 25458/2019; conforme anche Cass. n. 1702/2022).

Tutto ciò premesso e considerato,

ritenuto che le difese spiegate dalla società proponente nella memoria del 7.12.2024 e i documenti dalla stessa prodotti non siano idonei a superare le criticità denunciate dal Commissario Giudiziale e riscontrate anche da questo Collegio in ordine, da un lato, alla manifesta inidoneità della proposta e del piano concordatari alla soddisfazione dei creditori come prospettata dalla debitrice e alla conservazione dei valori aziendali, nonché, dall'altro lato, alla mancanza di trasparenza della ricorrente sulla situazione delle società partecipate;

ritenuto che, conformemente all'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il controllo giudiziale del Tribunale nel concordato preventivo deve essere svolto sia verificando l'idoneità della documentazione, per la sua completezza e regolarità, a corrispondere alla funzione di fornire elementi di giudizio ai creditori così che possano esprimere un consenso informato, sia accertando la fattibilità giuridica della proposta e l'effettiva idoneità della stessa ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura. (Cass. Sez. Unite n.1521/13);

ritenuto, in conclusione, che ricorra la fattispecie di cui all'art. 106 secondo comma CCII sotto il profilo della mancanza delle condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato, con riguardo alla manifesta infattibilità del piano di concordato e sotto il profilo della sussistenza di atti di frode *sub specie* di carenze informative suscettibili di non rendere intelligibile ai creditori la proposta concordataria;

ritenuto pertanto che vada revocata l'ammissione di Calero Antenne s.p.a. alla procedura di concordato preventivo;

rilevato che il Pubblico Ministero ha chiesto in udienza, nonché nella memoria depositata l'apertura della liquidazione giudiziale dei beni della società debitrice, in ordine alla quale si provvede con contestuale separata sentenza;

visto l'art. 106 CCII;

P. Q. M.

revoca il decreto di ammissione della società CALEARO ANTENNE S.P.A. alla procedura di concordato preventivo emesso il 14-19.9.2023.

Si comunichi alla società, al Commissario Giudiziale, al Pubblico Ministero e al Registro delle Imprese.

Vicenza, 24/01/2025

Il Giudice est.

dott.ssa Silvia Saltarelli

Il Presidente

dott. Giuseppe Limitone